

288.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 - Articolo 42 ed emendamenti) .	24
Missioni vaevoli nella seduta del 16 dicembre 1997	5	(Sezione 4 - Articolo 43, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	39
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 5 - Articolo 44, emendamenti e subemendamento)	51
Ministro della sanità (Trasmissioni)	5	(Sezione 6 - Articolo 45 ed emendamenti) .	63
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 - Articolo 46 ed emendamenti) .	68
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 8 - Articolo 47, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	80
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 9 - Articolo 48, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	91
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 10 - Articolo 49 ed emendamenti)	112
Disegno di legge S. 2793 (approvato dal Senato) n. 4354	7	(Sezione 11 - Articolo 50 ed emendamenti)	114
(Sezione 1 - Articolo 28 ed emendamenti) ..	9	(Sezione 12 - Articolo 51 ed emendamenti)	114
(Sezione 2 - Articolo 35 ed emendamenti) .	14	(Sezione 13 - Articolo 53)	116

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 dicembre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, La Malfa, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Pinza, Piscitello, Prodi, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, Ladu, La Malfa, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Piscitello, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 15 dicembre 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

COLA ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione » (4406).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione del ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 10 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1996, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di

vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia relativa agli anni 1993 e 1994 (doc. LXXVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 9 dicembre 1997, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 2 dicembre 1997, concernente provvedimenti volti ad arginare l'importazione di olio da parte di altri Paesi stranieri.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare sulla designazione del professor Enzo CHELI a presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SME/037/97 relativo a n. 1700 fucili calibro 12 mm. ad anima liscia.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 dicembre 1997, pagina 26, prima colonna, terza riga, dopo le parole: « entro il 1998 », aggiungere le seguenti: « e dopo le parole: « sia effettuata » *aggiungere le ulteriori parole:*

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 dicembre 1997, pagina 63, prima colonna, sostituire le prime tre righe con le seguenti: *Aggiungere al comma 5 il seguente periodo:* Per le disponibilità di cui all'articolo 1.

Alla sesta riga dopo la parola: « sanità », inserire le seguenti: « di intesa con la regione interessata ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 dicembre 1997, pagina 17 e 18 l'emendamento 22.178 è sostituito dal seguente:

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Tale disposizione si applica anche alle concessioni assentite antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai canoni il cui pagamento sia in scadenza successivamente alla medesima data.

22. 178. (21. 680)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

(A.C. 4354, sezione 1)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

ART. 28.

(Interventi di razionalizzazione della spesa).

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque

essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento

della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli

utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce di dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » all'interno del piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario ».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Profilassi del personale*). —
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato al riordino della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

13. Il decreto di cui al comma 12 è emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire personale e strutture sanitarie dall'Amministrazione penitenziaria alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, prevedendo per il personale in convenzione il passaggio a domanda entro sei mesi dall'adozione del decreto legislativo;

b) prevedere per il personale addetto alle funzioni di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari specifici percorsi formativi;

c) ridurre contemporaneamente, e in maniera proporzionale, i rispettivi ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

d) attribuire al Fondo sanitario nazionale gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in rapporto alla popolazione penitenziaria presente nelle regioni;

e) attuare un riordino e una razionalizzazione delle disposizioni normative inerenti la medicina penitenziaria.

14. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

15. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministra-

zione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, semprechè rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

16. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

17. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

18. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1997

ART. 28.

Sopprimere il comma 12.

***28. 153.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***28. 154.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 12, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Parlamento deve emanare.

28. 155.

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

28. 156.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

28. 157.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: dall'adozione del provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: rafforzando in maniera significativa la presenza giornaliera del personale medico e paramedico nelle strutture interne dell'amministrazione penitenziaria.

28. 158.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

28. 159.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

28. 160.

Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: ridurre contemporaneamente con le seguenti: aumentare contemporaneamente.

28. 161.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

28. 162.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

28. 163.

Malavenda.

Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) istituire una Commissione di controllo sulla medicina penitenziaria a cui partecipino rappresentati dei detenuti.

28. 194.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 2)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Personale della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti tem-

poranei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani,

dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, le istituzioni scolastiche, anche mediante la costituzione di consorzi tra loro e con altri soggetti del territorio, possono avviare iniziative finalizzate alla realizzazione di corsi di istruzione tecnica superiore, utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'ac-

quisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 11 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le

predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di

supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1997

ART. 35.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli elementi handicappati al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scarto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato.

I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale: le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso alla quale potranno concorrere, per titoli, esclusivamente i docenti in possesso di diploma di specializzazione (ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975) e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A della legge finanziaria, Ministero del tesoro, variare i seguenti importi:

1998: — 10;

1999: — 20;

2000: — 20.

35. 80. (ex 31. 82.)

Sbarbati, Mazzocchin, Saonara, Riva, Servodio, Schmid, Testa, Lumia, Giacalone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, premettere al primo periodo le seguenti parole: Entro un triennio.

35. 82. (ex 31. 221.)

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente aumentare in proporzione il contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 33, della presente legge.

35. 83. (ex 31. 51.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 84. (ex 31. 195.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: La dotazione organica di insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scatto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato.

Conseguentemente al comma 26 dell'articolo 14 sostituire la parola: 100.000 con la

segunte: 130.000 e la parola: 200.000 con l'altra: 220.000.

35. 86. (ex 31. 62.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alunni handicappati aggiungere le seguenti: , nonché per interventi atti alla prevenzione della tossicodipendenza e della dispersione scolastica.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 85. (ex 31. 139.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura fino a: provincia con le seguenti: secondo le esigenze.

35. 89. (ex 31. 194.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole da: 150 fino a: anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: 80 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia.

Conseguentemente:

il comma 194 dell' articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il

31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

35. 90. (ex 31. 35.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 35 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 91. (ex 31. 50.)

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 92. (ex 31. 196.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 120.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 93. (ex 31. 140.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire la cifra: 150 con la seguente: 138.

35. 204.

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 180.

35. 98. (ex 31. 141.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 130.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 94. (ex 31. 81.)

Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 130.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 95. (ex 31. 128.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 170.

35. 99. (ex 31. 129.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 135.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 96. (ex 31. 80.)

Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 140.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 97. (ex 31. 131.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 160.

35. 100. (ex 31. 130.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: graduale.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 101. (ex 31. 22.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 102. (ex 31. 193.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 95 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 103. (ex 31. 132.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 65 per cento.

35. 106. (ex 31. 133.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 104. (ex 31. 134.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 70 per cento.

35. 107. (ex 31. 125.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 105. (ex 31. 127.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 75 per cento.

35. 108. (ex 31. 126.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 primo periodo dopo le parole: nell'anno scolastico 1997-1998 aggiungere le seguenti: fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

35. 205.

La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il raggiungimento di tale obiettivo spetta ai dirigenti competenti.

35. 109. (ex 31. 219.)

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: I criteri fino a: assicurando con le seguenti: È assicurata.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 110. (ex 31. 191.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto della effettiva distribuzione dei diversi tipi di handicap.

35. 111. (ex 31. 78.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché per l'aggiornamento del personale.

35. 112. (ex 31. 190.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di altre scuole con le seguenti: attraverso il Provveditorato competente, del Ministero della pubblica istruzione, che provvederà ad informare le scuole interessate su tutto il territorio nazionale.

35. 113. (ex 31. 122.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 18 alunni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 114. (ex 31. 192.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso in discipline speciali alla quale potranno concorrere esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni.

35. 116. (ex 31. 65.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti,

istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 3)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 42.

(Regioni ed enti locali).

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il

computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente.

6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.

10. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1998;

b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire gli oneri delle funzioni e dei compiti ef-

fettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;

d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota dell'addizionale nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;

g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione

alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.

11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:

a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;

c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);

d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;

e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 9 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma.

12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 9, lettera b).

13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p), le parole: « delle province » e « alle province » sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « degli enti locali » e « agli enti locali »;

b) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

« q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali »;

c) alla lettera r) sono soppresse le parole: « e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q) ».

14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non considerando la spesa sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

***42. 2.** (ex * 38. 69.)

Danese.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: la spesa sanitaria nonché.

42. 3. (ex 38. 67.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare per gli anni 1999 e 2000, fermo restando il vincolo complessivo per il sistema delle autonomie regionali di incremento del fabbisogno, esso dovrà risultare non superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 per le regioni che evidenzino trasferimenti pro capite superiori alla media nazionale calcolata nel medesimo anno.

42. 4. (ex 38. 19.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare per gli anni 1999 e 2000, fermo restando il vincolo complessivo per il sistema degli enti locali di incremento del fabbisogno, esso dovrà risultare non superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 per gli enti locali che evidenzino trasferimenti pro capite superiori alla media nazionale calcolata nel medesimo anno.

42. 5. (ex 38. 20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

42. 6. (ex 38. 66.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: dei relativi pagamenti.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 7. (ex 38. 65.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal limite di cui sopra i trasferimenti da effettuare nel 1998 a favore delle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modifiche, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21.

42. 8. (ex 38. 64.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

42. 9. (ex 38. 84.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

42. 10. (ex 38. 84.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord.

42. 11. (ex 38. 22.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ,ivi compresa, fino alla fine del comma.

42. 12. (ex 38. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sostituire le parole: ivi compresa con la seguente: esclusa.

42. 13. (ex 38. 29.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure dovranno pre-

liminarmente riguardare gli enti locali che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel 1997 per classe demografica di appartenenza.

42. 15. (ex 38. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure dovranno preliminarmente riguardare le regioni che evidenzino trasferimenti *pro capite* superiori alla media nazionale calcolata nel 1997 per classe demografica di appartenenza.

42. 16. (ex 38. 28.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

*** 42. 17.** (ex * 38. 24 e 38. 12.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

*** 42. 100.** (ex * 38. 49 e 38. 53.)

Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali aggiungere le seguenti: strutturalmente deficitari.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 19. (ex 38. 14.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo le parole: che possono arrecare danni patrimoniali all'ente, *aggiungere le seguenti:* o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali.

42. 300.

Governo.

Sopprimere il comma 6.

***42. 20.** (ex * 38. 23.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 6.

***42. 21.** (ex * 38. 87.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

42. 22. (ex 38. 88.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

42. 23. (ex 38. 89.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 24. (ex 38. 38.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. A decorre dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella A-bis allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci.

Conseguentemente, dopo la tabella A aggiungere la tabella A-bis.

TABELLA B
(articolo 38, comma 9)

(in milioni di lire)

REGIONI	Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani	Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani
Piemonte	16.800	3.360
Lombardia	28.569	5.714
Veneto	15.098	3.020
Liguria	6.329	1.266
Emilia-Romagna	14.856	2.971
Toscana	12.862	2.572
Umbria	4.193	838
Marche	6.343	1.269
Lazio	16.094	3.219
Abruzzo	6.522	1.304
Molise	2.408	482
Campania	27.339	5.468
Puglia	19.145	3.829
Basilicata	4.740	948
Calabria	13.055	2.611
Totale ...	194.353	38.871

42. 6500. (ex 38.6500)

Governio.

- Sopprimere il comma 9.*
- 42. 25.** Malavenda.
- Sopprimere il comma 10.*
- 42. 26.** (ex 38. 90.) Malavenda.
- Sopprimere il comma 10.*
- Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**
- 42. 27.** (ex 38. 10.) Fontan.
- Sopprimere il comma 10.*
- Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**
- * **42. 101** (ex 38. 54) Bono, Armani, Valensise.
- Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: è delegato ad emanare aggiungere le seguenti: , previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari.*
- 42. 29.** (ex 38. 25.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.
- Al comma 10, sopprimere la lettera a).*
- 42. 30.** (ex 38. 91.) Malavenda.
- Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:*
- a) decorrenza a partire dal 1999.
- Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord**
- 42. 31.** (ex 38. 39.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.
- Al comma 10, sopprimere la lettera b).*
- 42. 32.** (ex 38. 92.) Malavenda.
- Al comma 10, lettera b), dopo le parole: tale da coprire, aggiungere le seguenti: per l'anno di prima applicazione dell'aliquota.*
- 42. 33** (ex 38. 40.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.
- (Testo così modificato nel corso della seduta).*
- Al comma 10, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto stabilito dal comma 10, lettera e), del presente articolo.*
- 42. 34.** (ex * 38. 74.) Peretti, Giovanardi, Fabris.
- Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*
- b-bis) il decreto legislativo di cui al presente comma deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.
- 42. 35.** (ex 38. 52.) Valensise, Bono, Armani.
- Al comma 10, sopprimere la lettera c).*
- 42. 36.** (ex 38. 93.) Malavenda.
- Al comma 10, lettera c), sopprimere la parola: base.*
- 42. 37.** (ex 38. 30.) Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera c), sostituire la parola: base con la seguente: massima.

42. 38. (ex 38. 31.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

42. 39. (ex *38. 94.)

Malavenda.

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole da: fino ad un massimo dello 0,5 per cento fino a: 0,2 per cento annuo con le seguenti: fino ad un massimo dell'1 per cento nell'arco di un triennio per un valore massimo dello 0,35 per cento annuo.

42. 40. (ex *38. 76.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole: entro il 31 ottobre di ogni anno con le seguenti: entro la data di approvazione del bilancio preventivo di esercizio e comunque entro il 31 dicembre.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord

42. 41. (ex 38. 15.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole da: la deliberazione fino al termine con le seguenti: gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale sulla Gazzetta Ufficiale, da accorparsi possibilmente in un unico numero.

42. 80.

La Commissione.

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole da: è fatto obbligo, fino alla fine della lettera.

42. 42. (ex 38. 32.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera d) sostituire le parole da: è fatto obbligo sino alla fine della lettera, con le seguenti: il prospetto delle aliquote di tutti i comuni è disponibile presso tutti gli uffici postali, con onere di pubblicazione a carico dello Stato.

Segue compensazione n. 19 Lega Nord

42. 43. (ex 38. 17.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole da: è fatto obbligo sino alla fine della lettera, con le seguenti: è fatto obbligo ai comuni di informare in modo adeguato tutti i cittadini relativamente alla quantificazione dell'addizionale IRPEF stabilita.

42. 44. (ex 38. 33.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole: dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, con le seguenti: , in estratto ed in esenzione dall'imposta sul bollo, nel bollettino ufficiale della regione.

42. 45. (ex 38. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 10, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: per estratto.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 46. (ex 38. 18.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera d), aggiungere in fine le parole: la pubblicazione è effettuata gratuitamente.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

42. 47. (ex 38. 16.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, sopprimere la lettera e).

42. 48. (ex 38. 95.)

Malavenda.

Al comma 10, sopprimere la lettera f).

42. 49. (ex 38. 96.)

Malavenda.

Al comma 10, lettera f), sopprimere le parole da: per i redditi da lavoro dipendente *sino alla fine della lettera.*

42. 50. (ex 38. 26.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 10, lettera f), dopo le parole: nel comune di domicilio fiscale del contribuente, *aggiungere le seguenti:* alla data del 1° gennaio.

42. 51. (ex 38. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 10, sopprimere la lettera g).

42. 52. (ex 38. 97.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

***42. 55.** (ex * 38. 98.)

Malavenda.

Al comma 11, sostituire le lettere a), b), c), d) ed e) con le seguenti:

a) la distribuzione effettiva della spesa sul territorio dello Stato per le spese trasferite sulla base dei dati a consuntivo;

b) la distribuzione teorica della spesa sul territorio dello Stato basata sull'applicazione di parametri oggettivi che facciano riferimento al dato medio nazionale;

c) riconoscimento agli enti che presentino valori di spesa superiori a quelli medi della facoltà di variare l'aliquota prevista dalla lettera *d)* del comma 9 sino al 2 per cento;

d) riconoscimento di maggiori trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 9 aumentata dell'addizionale del 2 per cento di cui alla lettera *e)* del presente comma e le spese così come determinate alla lettera *a)*;

e) intervallo di tempo non superiore a 5 anni entro cui la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera *a)* deve essere ricondotta ai valori di cui alla lettera *b)*, pena la soppressione dei contributi di cui alla lettera *d)*;

e-bis) previsione della copertura degli oneri relativi ai trasferimenti di funzioni alle provincie, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali.

42. 56. (ex 38. 27.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 11, sopprimere la lettera a).

42. 57. (ex 38. 99.)

Malavenda.

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

42. 58. (ex 38. 100.)

Malavenda.

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

42. 59. (ex 38. 101.)

Malavenda.

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

42. 60. (ex 38. 102.)

Malavenda.

Al comma 11, sopprimere la lettera e).

42. 61. (ex 38. 103.)

Malavenda.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis). Tutte le disposizioni di legge relative all'istituzione dell'IRAP sono abrogate.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

42. 62. (ex 38. 57.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis). Le disposizioni di legge relative all'entrata in vigore dell'IRAP sono prorogate al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1998. Il Ministro delle finanze è autorizzato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un decreto per modificare l'IRAP in direzione di una maggiore adesione ai principi costituzionali di capacità contributiva e, in particolare, volto a sopprimere l'indeducibilità dei costi relativi agli oneri finanziari e del lavoro dipendente. Conseguentemente si fa fronte riducendo il fondo ordinario per la finanza locale per l'anno 1998 di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

42. 63. (ex 38. 58.)

Bono, Valensise, Armani.

Sopprimere il comma 13.

42. 64. (ex 38. 107.)

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

42. 65. (ex 38. 105.)

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

42. 66. (ex 38. 110.)

Malavenda.

Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: dopo il periodo transitorio di cui al comma 143, lettera c), del presente articolo la quota percentuale del gettito IRAP spettante ai comuni è definita dal rapporto tra il gettito IRAP 1998 e l'ammontare del gettito 1997 dei tributi comunali soppressi. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, la percentuale viene modificata in relazione all'aumento del gettito dei tributi soppressi relativo all'accertamento di evasione ed elusione.

42. 67. (ex 38. 78.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

42. 68. (ex 38. 106.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

42. 69. (ex 38. 109.)

Malavenda.

Al comma 14, sostituire la parola: 1997 con la seguente: 1996.

42. 70. (ex 38. 36.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 14, aggiungere, in fine il seguente periodo: La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.

42. 71. (ex 38. 37.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in merito alla fornitura all'UTE da parte dei comuni di un microazzonamento per articolare il territorio comunale in subaree omogenee, ai fini di individuare parametri di "qualità urbana" sui quali riclassificare gli immobili e calcolarne i nuovi valori catastali, entro il 30 giugno 1998 dovrà essere emanato il relativo regolamento.

Entro i limiti derivanti dell'incremento complessivo del gettito i comuni potranno operare una riduzione delle aliquote ICI per la prima casa fino al 100 per cento.

42. 72. (ex 38. 77.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri

enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni *con le seguenti*: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

*(Norme particolari
per i comuni e le province).*

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:

a) 134.000 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

b) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) 245.300 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1998. È altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata » sono sostituite dalle seguenti: « e a partire dal 1° novembre per la terza rata ». L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.

3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito

intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: *a)* per il 1999 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2000 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2001 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2002 il 24 per cento del valore ».

5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.

6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.

7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere integralmente destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « Entro il 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1998 ».

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.

9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

10. L'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti possono accedere le amministrazioni statali, regionali e locali per le proprie occorrenze finanziarie in conformità dei rispettivi ordinamenti. Possono altresì ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti altri soggetti pubblici o a maggioranza pubblica per investimenti rivolti all'erogazione di servizi pubblici ».

11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provin-

ciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.

14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.

16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.

17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

43. 2. (ex 39. 97)

Malavenda.

- Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
- 43. 4.** Malavenda.
- Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: 134.000 milioni con le seguenti: 245.000 milioni e alla lettera c) sostituire le parole: 245.300 milioni con le seguenti: 165.000 milioni.*
- Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: 165.000 milioni con le seguenti: 134.000 milioni.*
- 43. 65.** (Nuova formulazione).
La Commissione.
- Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
- 43. 5.** Malavenda.
- Al comma 1, sopprimere la lettera c).*
- 43. 6.** Malavenda.
- Sopprimere il comma 2.*
- 43. 7.** (ex 39. 98) Malavenda.
- Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998, con le seguenti: 28 febbraio 1998.*
- Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1998, con le seguenti: 28 febbraio 1998.*
- 43. 8.** (ex 39. 11)
Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.
- Sopprimere il comma 3.*
- 43. 9.** (ex 39. 99) Malavenda.
- Sopprimere il comma 4.*
- 43. 10.** (ex 39. 103) Malavenda.
- Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*
- 43. 11.** (ex 39. 16)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-
gliarini, Bagliani, Apolloni,
Michielon.
- Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*
- 43. 13.** (ex 39. 15)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-
gliarini, Bagliani, Apolloni,
Michielon.
- Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: destinati per il 1998 fino a ordinaria con le seguenti: destinati al finanziamento di spese di manutenzione*
- 43. 14.** (ex 39. 7)
Stucchi, Fontan, Luciano Dussin,
Giancarlo Giorgetti, Roscia.
- Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: integralmente destinati per il 1998 fino a: ordinaria con le seguenti: destinati anche al finanziamento di spesa di manutenzione.*
- 43. 70.**
La Commissione.
- Al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificata dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 10-bis dopo le parole: "31 marzo 1995" sono aggiunte le seguenti: "ovvero anteriore ma per cui siano in corso contenziosi di natura giurisdizionale" e la domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 16 (ex 39. 17).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificata dal decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 relative alla mancata presentazione dei documenti si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.

43. 17 (ex 39. 18).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

43. 18 (ex 39. 22).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità comunali di conto vincolato a tale titolo sono iscritte in bilancio tra le entrate correnti.

43. 15 (ex 39. 8).

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: "società di intermediazione mobiliare" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

43. 19 (ex 39. 47).

Bono.

Sopprimere il comma 8.

43. 20. (ex 39. 107).

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 1992 compreso.

Segue compensazione n.1. del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

43. 21. (ex 39. 21).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 8, sopprimere le parole da: nonchè i mutui, sino alla fine del comma.

43. 22. (ex 39. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 1998 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100, milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Seguono compensazioni n. 11 e 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

43. 23. (ex 39. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 1999 il fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per un importo pari a 1.000 miliardi da destinare pro quota in base alla popolazione a tutti gli enti locali quale contributo in conto capitale finalizzato alla messa a norma degli edifici di proprietà pubblica adibiti ai rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla

legge n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, nonchè alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 24. (ex 39. 34).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 1998 il fondo nazionale speciale per gli investimenti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato per un importo pari a 1.000 miliardi da destinare pro quota in base alla popolazione a tutti gli enti locali quale contributo in conto capitale finalizzato alla messa a norma degli edifici di proprietà pubblica adibiti ai rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla legge n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, nonchè alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria n. 4355, alla tabella B, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1998: -1500 miliardi.

43. 25 (ex 39. 6).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini.

Sopprimere il comma 9.

43. 26. (ex 39. 108).

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

43. 27. (ex 39. 109).

Malavenda.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con

Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

a) in prestiti ad Amministrazioni statali, Enti pubblici, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, Consorzi tra Enti locali o altri Enti pubblici, Aziende speciali e Società. per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.

43. 60.

La Commissione.

Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o a maggioranza pubblica.

43. 28. (ex 39. 64).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: maggioranza con la seguente: partecipazione.

43. 29. (ex 39. 38).

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

Al comma 10, al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'erogazione con le seguenti: alla prestazione.

43. 30 (ex 39. 37).

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

Sopprimere il comma 11.

43. 31 (ex 39. 110).

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***43. 32** (ex 39. 65).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 12.

***43. 33** (ex 39. 111).

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

43. 34 (ex 39. 112).

Malavenda.

Al comma 14, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con il seguente: Le somme eccedenti sono destinate per il finanziamento degli investimenti in opere pubbliche dei comuni alle seguenti province: Provincia di Como: 50 per cento; Provincia di Lecco 25 per cento; Provincia di Varese 25 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 36 (ex 39. 26).

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 14, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo con il seguente: Le somme eccedenti sono destinate per il 15 per cento allo Stato, per il 20 per cento alla regione Lombardia, per il 44 per cento alla provincia di Como e per il 31 per cento alla provincia di Lecco, e sono da utilizzarsi per opere pubbliche.

Segue compensazione n. 13. del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 37 (ex 39. 61).

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, quarto periodo, sostituire la cifra: 50, con la seguente: 10.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 34, con la seguente: 50, e la cifra: 16, con la seguente: 40.

43. 38 (ex 39. 30).

Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 14, quarto periodo, sostituire la cifra: 50, con la seguente: 40.

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le parole: e per il dieci per cento alla provincia di Varese.

43. 39 (ex 39. 27).

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Galli, Paolo Colombo, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole: allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti con le seguenti: allo Stato per il finanziamento di iniziative primosse dagli enti locali delle province di Varese, Como e Lecco volte a combattere la disoccupazione derivante dalla crisi del frontalierato nelle zone di confine.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 40 (ex 39. 31).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti locali possono altresì porcedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le

medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

43. 41 (ex 39. 28).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. La Cassa depositi e prestiti, entro il 31 luglio di ogni anno, comunica ad ogni regione ed ente locale territoriale la relativa situazione finanziaria per l'anno in corso e per quello successivo. Per ciascun ente la comunicazione deve essere globale ed articolata, e contenere l'indicazione di tutte le posizioni aperte con i relativi dati, comprese le posizioni che non comportano onere per l'ente interessato. Sempre entro il 31 luglio di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione contenente le informazioni di cui al precedente periodo e la indicazione delle disponibilità finanziarie della Cassa medesima, articolate per fondi. Nella relazione al Parlamento devono essere inoltre indicate le opinioni, le osservazioni e le proposte della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti relative alle procedure e all'efficacia degli impegni finanziari di competenza. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Cassa depositi e prestiti trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione dei propri intendimenti programmatici per l'anno ed il triennio successivi.

43. 42 (ex 39. 33).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

15-bis. È istituito, a valere sul fondo sviluppo investimenti, capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per gli investimenti per i comuni inferiori ai 5000 abitanti dotato per il 1998 di 600 miliardi. I contributi sono erogati in conto capitale per le spese infrastrutturali, di primaria importanza,

da realizzarsi all'interno del territorio comunale. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con decreto, del Ministero dell'interno, sentiti l'Anci e l'Uncem.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

43. 43 (ex 39. 12).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

16. Per violazioni amministrative connesse all'articolo 8 della legge 212 del 4 aprile 1956 e all'articolo 15 della legge 20 dicembre 1993, n. 515, le sanzioni amministrative applicate sino al 30 dicembre 1997 vengono globalmente ridotte a Lit. 1.000.000 (un milione) per il contenzioso venutosi a creare in ogni singola provincia per affissioni effettuate da singoli candidati e da partiti politici.

43. 44 (ex 39. 49).

Mazzocchi, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 16.

43. 45.

Malavenda.

Sopprimere il comma 17.

43. 46.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“17-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 274, come modificato dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: 31 marzo 1995 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998”. Conseguentemente, all'arti-

colo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 marzo 1998;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: 15 aprile 1995, sono sostituite dalle seguenti: 15 luglio 1998;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: 31 marzo 1995, sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 1998;

43. 47. (ex 39. 48)

Armani, Bono, Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“17-bis. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di 180 giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti - legge

43. 50.

Formenti, Copercini, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

“ART. 43-bis.

(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e di altri enti pubblici).

1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei comuni ad enti soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1° gennaio 1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell'esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l'adozione del relativo atto”.

43. 01 (ex 39. 0. 6).

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Dichiarazione integrativa per la definizione dei tributi locali).

1. Per la definizione dei tributi locali di competenza comunale e provinciale il contribuente può presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 1992 una dichiarazione integrativa al fine di regolarizzare i propri adempimenti relativi ai diversi tributi locali. La dichiarazione provvede a sanare la mancata denuncia ovvero ad integrare le imposte precedentemente versate sulla base dei valori imponibili rettificati, e deve riguardare i tributi e le relative annualità i cui termini di accertamento non risultano scaduti.

2. Contestualmente alla dichiarazione, il contribuente deve versare la differenza

d'imposta o l'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e gli scaglioni in vigore per l'anno 1997, alla tesoreria comunale o provinciale competente, ed una soprattassa del 5% dell'importo per l'integrazione dell'imposta e del 20 per cento per la mancata denuncia ovvero versamento dell'imposta.

3. La dichiarazione integrativa, prevista dall'articolo precedente, non può essere presentata in caso di avviso di accertamento emesso dall'ente locale competente o se risulti pendente ricorso alla commissione tributaria provinciale o regionale.

4. La presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte precedentemente versate, per un importo di imposta almeno pari al 15 per cento di quanto versato negli anni oggetto dell'integrazione, estingue l'obbligo tributario relativo agli anni considerati.

5. La dichiarazione di sanatoria di mancata denuncia ovvero versamento estingue l'obbligo tributario relativo agli anni interessati, se la determinazione dell'imponibile, e conseguentemente dell'imposta, è effettuata nel pieno rispetto della normativa in vigore per i diversi tributi locali.

6. Il Ministro delle finanze predispone, con apposito decreto da emanarsi entro 45 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, il modello della dichiarazione integrativa.

43. 02 (39. 02).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali).

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introdu-

cendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

43. 02. (Nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, i termini per il pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, è riaperto fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio d'interesse legale.

43. 05 (ex 39. 89).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. Il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e il termine per il pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla predetta legge, è riaperto

fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di una maggiorazione calcolata applicando il saggio di interesse legale.

43. 06 (ex 39. 90).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori di cui ai commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1998.

43. 04 (ex 39. 91).

Bono, Armani, Valensise.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione).

1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori di cui ai commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1998.

43. 07 (ex 39. 88).

Bono, Armani, Valensise.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 5)**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 44.**

(Università e ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pub-

blica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali al netto delle indennità e competenze accessorie a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri soggetti pubblici o privati non può eccedere il 92 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole « a *standard* dei costi di produzione per studente » sono inserite le seguenti: « , al valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario ». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare, assicurando la pubblicità degli atti e idonee procedure di selezione, contratti di diritto privato, rinnovabili e con durata che non può complessivamente eccedere gli otto anni, per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali

contratti sono riservati ai possessori del titolo di dottorato di ricerca o di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione dei professori e dei ricercatori universitari. I contratti di cui al presente comma non sono compatibili con la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Le università e gli enti di ricerca sono altresì autorizzati a stipulare per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. I contratti di cui al presente comma non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

7. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica », capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

8. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DISSEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 1 (ex 40. 54.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 2 (ex 40. 55.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 3 (ex 40. 56.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: maggiorato del con le seguenti: di due volte il.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.

44. 62. (ex 40. 57)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

44. 6 (ex 40. 58.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza permanente dei rettori delle università italiane aggiungere le seguenti: e il Consiglio nazionale universitario.

44. 7 (ex 40. 71.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti

universitari previsti dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995.

44. 8 (ex 40. 66.)

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. L'incremento dei trasferimenti, complessivamente pari al tasso di inflazione programmato, è attribuito prioritariamente a quegli atenei che presentino trasferimenti inferiori alla media nazionale sino al raggiungimento di predetta media.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 9 (ex 40. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 10 (ex 40. 59.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale

di fisica della materia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 2520 miliardi di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente che ricade sotto la vigilanza di detto ministero. Il fabbisogno finanziario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente per il 1998 è pari a 630 miliardi di lire. Per gli anni 1999 e 2000 il fabbisogno generato non dovrà essere superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato d'inflazione.

44. 11 (ex 40. 27.)

Scalia.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 12 (ex 40. 60.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

44. 14. (ex 40. 61.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: e le competenti commissioni parlamentari.

44. 16 (ex 40. 70.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

***44. 17** (ex 40. 108.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***44. 18** (ex 40. 62.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

44. 19 (ex 40. 63.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il Consiglio nazionale universitario.

44. 20 (ex 40. 68.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

44. 21 (ex 40. 64.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 22 (ex 40. 43.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 44. 112 DELLA COMMISSIONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6-bis. Le università la cui spesa per il personale di ruolo, ai sensi del comma 4, primo periodo, sia inferiore all'85 per cento, possono in base a proprie disposizioni per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti del proprio bilancio e per un numero non superiore al 30 per cento del totale del personale docente e ricercatore di ruolo e in servizio presso ciascuna di esse, stipulare contratti di diritto privato di durata variabile e rinnovabili, per non più di otto anni con lo stesso soggetto, per l'insegnamento nei corsi universitari ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative, che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli degli atenei. I predetti contratti sono stipulati con studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università e anche di cittadinanza straniera, nonché con personale dipendente dalle università qualora cessi dal ruolo, previa valutazione comparativa dei candidati effettuata dagli atenei, assicurando la pubblicità dei relativi atti. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Per la durata del contratto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 può essere collocato in aspettativa senza assegni.

0. 44. 112. 2.

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giorgetti Giancarlo, Roscia, Melograni, Palumbo, Aprea, Napoli.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali

non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole « a standard dei costi di produzione per studente » sono aggiunte le seguenti: « , al minor valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario ». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici, e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la

collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazione e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in

ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

6-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

6-ter. L'articolo 1, commi 93 e 94, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle Università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.

44.112. *(Nuova formulazione)*

La Commissione.

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

44. 23 (ex 40. 44.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 92 per cento con le seguenti: 80 per cento.

44. 24 (ex 40. 45.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 92 per cento con le seguenti: 85 per cento.

44. 25 (ex 40. 46.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che eventuali revisioni delle regole della loro determinazione complessiva e della loro assegnazione non comportino una loro riduzione.

44. 26 (ex 40. 23.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Panetta.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

44. 27 (ex 40. 47.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

44. 28 (ex 40. 74.)

Melograni, Aprea.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 29 (ex 40. 48.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Le università nelle quali la spesa sino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari generati dal personale di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. Le Università nelle quali tale tipologia di spesa ecceda del 10% la media nazionale non possono effettuare assunzioni di personale di ruolo sino a quando non venga rispettato il predetto limite. L'incremento dei trasferimenti, complessivamente pari al

tasso di inflazione programmato di cui al comma 1 è attribuito prioritariamente a quegli atenei che presentino trasferimenti inferiori alla media nazionale sino al raggiungimento di predetta media.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 30 (ex 40. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: Le università nelle quali la spesa sino alla fine del comma con le seguenti: A tal fine si procede alla comparazione dei fabbisogni finanziari generati dal personale di ciascun ateneo con riferimento a parametri di riferimento obiettivi e omogenei per tipologia di insegnamento. Con decreto del Ministro dell'università di concerto con il ministro della funzione pubblica si provvede alla definizione di misure di mobilità, anche obbligatoria, per il trasferimento di personale di ruolo nelle sedi universitarie che presentino i minori indici di personale in organico.

44. 31 (ex 40. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 25 per cento.

44. 32 (ex 40. 49.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 30 per cento.

44. 33 (ex 40. 50.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

44. 34 (ex 40. 51.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 35 (ex 40. 53.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 36 (ex 40. 33.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

44. 38 (ex 40. 34.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

44. 39 (ex 40. 35.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

44. 40 (ex 40. 36.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

44. 41 (ex 40. 111.)

Malavenda

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Le università e gli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti e.

***44. 43** (ex 40. 73.)

Melograni, Palumbo, Aprea.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito delle disponibilità del bilancio aggiungere le seguenti: nell'ambito delle quote di cui al comma 4, primo periodo.

44. 44 (ex 40. 78.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,
Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: che non può complessivamente eccedere gli otto anni con le seguenti: che non può eccedere i quattro anni continuativi e gli otto anni complessivamente.

44. 47 (ex 40. 37.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: gli otto anni con le seguenti: i cinque anni.

44. 46 (ex 40. 72.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con esclusione dei professori e dei

ricercatori universitari” aggiungere le seguenti: in ruolo.

44. 48 (ex 40. 38.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: I contratti stabiliscono gli obblighi, il tipo, l'ammontare e le modalità del compenso. Essi sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso le amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche ha diritto al mantenimento con o senza corresponsione della retribuzione. Nel caso in cui il ricercatore dedichi il suo tempo esclusivamente all'università, dovranno essere definite le modalità di effettuazione e regolati i rapporti economici in relazione all'impegno richiesto e all'ammontare del compenso d'intesa con l'amministrazione di appartenenza. In tal modo è, comunque, escluso il contemporaneo pagamento della retribuzione contrattuale e dello stipendio.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

44. 50 (ex 40. 67.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 7.

***44. 51** (ex 40. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 7.

***44. 53** (ex 40. 112.)

Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

44. 55 (ex 40. 39.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

44. 56 (ex 40. 40.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,3 per cento.

44. 57 (ex 40. 41.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,2 per cento.

44. 58 (ex 40. 42.)

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 8.

44. 61. (ex 40. 113.)

Malavenda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 6)**ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO IV****ALTRE DISPOSIZIONI****ART. 45.***(Piano straordinario di verifica
delle invalidità civili).*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica la procedura prevista nei commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 4 sopra richiamato, come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 3-*ter*. L'eventuale accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta la revoca, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Tale provvedimento deve es-

sere emesso entro novanta giorni dalla visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari ».

3. Il comma 3-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

« 3-*octies*. I controlli di cui al comma 3-*septies* sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati ».

4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richie-

derne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 41. 39)

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° giugno 1998 al 31 marzo 1999 un piano straordinario di circa 100.000 con le seguenti: nelle regioni meridionali, dal 1° febbraio 1998 al 31 dicembre 1999, un piano straordinario di circa 300.000.

45. 2. (ex 41. 34)

Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: circa 100.000 con le altre: circa 200.000.

45. 11. (ex 41. 19.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: di circa con le seguenti: non inferiore a.

45. 12 (ex 41. 15.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bianchi Clerici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che non hanno... fino a: legge 8 agosto 1996, n. 425 con le seguenti: da effettuarsi nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla media nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

45. 13. (ex 41. 10.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 8 agosto 1996, n. 425 aggiungere le seguenti: da effettuarsi prevalentemente nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla media nazionale.

45. 14. (ex 41. 18.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo:

Conseguentemente: il comma 2 è sostituito dai seguenti:

1. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, . con modificazione, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra — provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel comma sopracitato rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 2033 e 2946 del codice civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

45. 30.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***45. 15.** (*ex 41. 27.)

Porcu, Gramazio, Conti, Carlesi,
Del Mastro delle Vedove,
Bono.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***45. 3.** (ex 41. 36)

Danese.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: sono altresì disposti accertamenti campionari nei confronti di coloro i quali abbiano presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323.

45. 16. (ex 41. 12.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni,
Michielon.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso è richiesta preventivamente a tutti coloro che non abbiano prodotto la richiamata autocertificazione, una attestazione dello stato di invalidità redatta dal medico di base. Sulla base delle attestazioni prodotte il piano di verifica di cui al presente articolo potrà essere ulteriormente ampliato.

45. 17. (ex 41. 17.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: La distribuzione geografica degli accertamenti deve essere tale da rispettare un coefficiente fisso di accertamenti rapportato ai titolari di benefici economici di invalidità per ogni regione di Italia.

45. 18. (41. 14.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bianchi Clerici.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Allo scopo di garantire la puntuale effettuazione del piano sono destinate a tale attività le unità di personale assunte ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della presente legge.

45. 19. (41. 13.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data indicata nel verbale di verifica *con le seguenti:* a decorrere dal 30 novembre di ogni anno.

45. 4. (ex 41. 1.)

Michielon, Grugnetti, Colombo,
Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

45. 5. (ex 41. 42)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

45. 6. (ex 41. 43)

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

45. 21. (ex 41. 16.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 5.

45. 7. (ex 41. 44)

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

45. 9. (ex 41. 45)

Malavenda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico

da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è

autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 7)

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

(Ente poste italiane).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a tito-

lare di esercizio commerciale operante o che intenda operare in detti comuni o frazioni.

5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: « sia agli effettivi costi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « : 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato ».

6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:

a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinella del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società « Poste italiane »

del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;

b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;

c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;

d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.

7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società « Poste italiane » sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989.

10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.

11. La società « Poste italiane » versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.

12. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.

13. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 46.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 1. (ex 42. 19.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 2. (ex 42. 18.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 3. (42.20 e 42.21.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

46. 5. (ex 42. 42.)

Valensise, Armani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'Ente poste e l'amministrazione dei monopoli di Stato hanno l'esclusiva della distribuzione primaria dei valori bollati. La distribuzione ai rivenditori secondari dei valori bollati avviene tramite le proprie strutture e la propria rete distributiva di vendita.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 6. (ex 42. 16.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Stucchi, Lembo, Barral, Bagliani, Apolloni, Ballaman.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, all'Atto Camera n. 4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998: - 150 miliardi;

1999: - 100 miliardi;

2000: - 50 miliardi.

Ministero delle Politiche agricole:

1998: - 30 miliardi;

1999: - 20 miliardi;

2000: - 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.

46. 7. (ex 42. 67.)

Scaltritti, Prestigiacomo, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 8. (ex 42. 24.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Stucchi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo CCD

46. 11. (ex 42. 70.)

Ostillio, Peretti.

Al comma 1 sopprimere le lettere a).

Conseguentemente, all'Atto Camera n. 4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998: - 150 miliardi;
1999: - 100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.

Ministero delle Politiche agricole:

1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998: - 300 miliardi;
1999: - 200 miliardi;
2000: - 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.

46. 12. (ex 42. 66.)

Scaltritti, Prestigiacomo, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e di titoli e di documenti di viaggio.

***46. 13.** (ex 42. 37, 42, 39 e 42. 40.)

Valensise, Armani, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di titoli di documenti di viaggio.

***46. 21.** (*42. 64.)

Danese.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: documenti di viaggio, aggiungere le seguenti: , esclusa la biglietteria ferroviaria ed aerea.

46. 22. (ex 42. 22.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Roscia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 24. (ex 42. 23. e 42. 17)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Barral, Stucchi, Lembo, Molgora.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Seguono le compensazioni del gruppo CCD

46. 26. (ex 42. 71.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'Atto Camera n. 4355, articolo 2, Tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1998: - 150 miliardi;

1999: - 100 miliardi;

2000: - 50 miliardi.

Ministero delle Politiche agricole:

1998: - 30 miliardi;

1999: - 20 miliardi;

2000: - 10 miliardi.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1998: - 90 miliardi;

1999: - 60 miliardi;

2000: - 30 miliardi.

46. 28. (ex 42. 65.)

Scaltritti, Prestigiaco, Cicu, Marras, Danese, Armosino, Cuccu.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.

46. 71. (ex 42. 50.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

46. 72 (ex 42. 49.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Sanza.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). a svolgere attività di credito. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti di dipendenti dell'Ente poste italiane, degli Enti locali e di tutti i dipendenti dello Stato.

46. 29. (ex 42. 8.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari.

46. 30. (ex 42. 7.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari.

46. 31. (ex 42. 6.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti di dipendenti dell'Ente Poste italiane, degli Enti locali e di tutti i dipendenti dello Stato.

46. 32. (ex 42. 5.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente.

46. 33. (ex 42. 4.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

46. 34. (ex 42. 4903.)

Malavenda.

Al comma 2, dopo la parola: enti, aggiungere le seguenti: e ministeri.

46. 35. (ex 42. 9.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I servizi di pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71. Il Ministro del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali.

46. 36. (ex 42. 3.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

46. 37. (ex 42. 4904.)

Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: 400 miliardi, aggiungere le seguenti: sia per l'anno 1997 che.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare

l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

46. 38. (ex 42. 10.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sostituire le parole: titolare di esercizio commerciale con le seguenti: soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale.

* **46. 80.**

La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: titolare di esercizio commerciale con le seguenti: a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale.

* **46. 39.** (ex 42. 30.)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.

Al comma 4, dopo le parole: esercizio commerciale aggiungere le seguenti: e pubblico esercizio.

46. 40. (ex 42. 26.)

Fontan.

Al comma 5, numero 1), dopo le parole: e con modalità che spingano ad una loro riduzione, aggiungere le seguenti: nonché ai prezzi praticati per servizi similari in altri paesi dell'Unione europea.

46. 70. (ex 42. 51.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 5 numero 2), aggiungere, in fine le parole: qualora si prescinda dai costi aggiuntivi prodotti dalla diffusione capillare sul territorio degli uffici postali anche in aree svantaggiate o a bassa densità

demografica richiesta dalla pubblica utilità del servizio reso e disciplinata nel contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

46. 74. (ex 42. 46.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 6.

46. 41. (ex 42. 4907.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

46. 42. (ex 42. 4908.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

46. 43. (ex 42. 4909.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

***46. 44.** (ex 42. 4910.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

***46. 45.** (ex 42. 11.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Istituto postelegrafonici è esonerato fino al 31 dicembre 2000 dal versamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

46. 46. (ex 42. 12.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

***46. 47.** (ex 42. 4911.)

Malavenda.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Il personale dell'Ente Poste comandato presso pubbliche amministrazioni è trasferito, nelle qualifiche funzionali dei ruoli delle amministrazioni medesime, sulla base di apposite tabelle di equiparazione stabilite dalle amministrazioni riceventi d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Dopo l'inquadramento, al predetto personale è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell'ente di provenienza e quello spettante in qualità di dipendente dell'amministrazione di destinazione, qualora quest'ultimo risulti inferiore.

46. 49. (ex 42. 31.)

Michielon, Chincarini, Grugnetti,
Paolo Colombo Giancarlo
Giorgetti.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai dipendenti dell'Ente poste che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in posizione di comando è consentito il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione, ove prestano attualmente servizio, che presentano carenze di organico. A tale personale non si applica il rinnovo del comando.

46. 51. (ex 42. 33.)

Rivolta.

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis. Il personale dell'Ente Poste Italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge e senza oneri aggiuntivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organica stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71.

46. 200.

Governo.

Sopprimere il comma 11.

***46. 52.** (*42. 4912.)

Malavenda.

Al comma 11, dopo le parole che prevede aggiungere le seguenti: , per quanto di competenza e secondo la normativa vigente.

46. 100 (ex 42. 74)

Governo.

Sopprimere il comma 12.

***46. 54.** (* 42. 4913.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***46. 55.** (*42. 25.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

8. È destinata all'Artigiancassa, al fine della istituzione di un fondo di rotazione finalizzato a interventi per l'innovazione

tecnologica e al sostegno all'esportazione delle piccole e medie imprese, la somma di lire mille miliardi per gli anni 1999, 2000, 2001).

Conseguentemente, alla tabella E della legge finanziaria sopprimere l'accantonamento relativo all'Ente poste.

46. 56. (ex 42. 45.)

Valensise, Bono, Armani.

Sopprimere il comma 13.

46. 57. (ex 42. 4914.)

Malavenda.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "degli ultimi due esercizi", sono aggiunte le seguenti "oppure dalla media dei costi pro quota per periodi di gestioni inferiori all'anno".

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

46. 58. (ex 42. 54.)

Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è infine aggiunto il seguente comma:

11-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 gennaio di ogni anno è corrisposto

un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente.

La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro 3 mesi dalla presentazione del bilancio dell'editore e/o della testata e dalla necessaria certificazione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 59. (ex 42. 55.)

Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990, n.250, è infine aggiunto il seguente comma:

11-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente.

La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro 3 mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio.

46. 201-bis.

Governo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e soppresso il

seguinte periodo: nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio.

13-ter. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

46. 60. (ex 42. 56.)

Balocchi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I contributi di cui all'articolo 27, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, sono corrisposti alle agenzie di stampa quotidiane aventi i requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Segue compensazione n. 10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 61. (ex 42. 57.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

3-bis. I contributi di cui all'articolo 27, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, sono corrisposti alle agenzie di stampa quotidiane aventi i requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 62. (ex 42. 58.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. I contributi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo e quelli di cui all'articolo 4, possono essere concessi ad una impresa editrice di un quotidiano o un periodico o ad una impresa radiofonica, qualora le imprese stesse siano espressione di differenti partiti politici.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 63. (ex 42. 59.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il secondo e terzo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Segue compensazione n. 10 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 64. (ex 42. 62.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il secondo e terzo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 65. (ex 42. 61.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il secondo periodo del comma 29 dell'articolo 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

46. 66. (ex 42. 60.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 46, dopo il comma 13 inserire il seguente:

13-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al 1° comma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente Poste italiane.

46. 201.

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è

autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

Conseguentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono

ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

Compensazione n. 2 del Gruppo CCD.

Conseguentemente adeguare l'imposta sui tabacchi fino alla concorrenza dell'importo da compensare.

Compensazione n. 4 del Gruppo CCD.

Conseguentemente i trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Ente poste italiane sono ridotti per l'anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000 miliardi e lire 850 miliardi intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 5 del Gruppo CCD.

Conseguentemente ancora, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 8 del Gruppo CCD.

Alla tabella A riportata ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

(A.C. 4354, sezione 8)

**ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 47.

(Disposizioni in materia finanziaria e contabile).

1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di

concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i Paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo ».

2. Nell'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: « titoli del debito pubblico » sono sostituite dalle parole « titoli di Stato ».

3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:

« In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimo-

strandando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere ».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

« 3-bis. « Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente ».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

« 3. L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano ».

7. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 ».

9. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrat-

tuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

b) semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale*. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

12. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

13. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in

vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.

14. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Sopprimere il comma 1.

47. 1. (ex 43. 91.)

Malavenda.

Al comma 1, capoverso 36, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: I crediti di cui al presente comma possono essere assoggettati ad operazioni di conversione in materie e prodotti dei paesi debitori anche senza l'accordo tra i paesi creditori. I crediti così convertiti potranno essere ceduti da SACE a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia si applica il principio previsto dalla legge.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 2. (ex 43. 48.)

Bono, Valensise, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I crediti SACE non scaduti alla data del 31 dicembre 1997, verranno con-

tabilizzati a bilancio al valore effettivo di mercato e non al valore del loro importo nominale.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 3. (ex 43. 47.)
Bono, Valensise, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 della legge n. 227 del 1977, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1, dopo le parole: di cui al precedente articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: Una quota non inferiore al trenta per cento dell'intero ammontare del fondo è riservata alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a due miliardi di lire.

47. 4. (ex 43. 43.)
Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Apolloni.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

47. 6. (ex 43. 27.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 3.

47. 7. (ex 43. 95.)
Malavenda.

Sopprimere i commi 4 e 5.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 9. (ex 43. 24.)
Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 10. (ex 43. 28.)
Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 4.

47. 11. (ex 43. 96.)
Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5%, emesso con R.decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui al precedente comma, purché non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità. Tale termine di prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla predetta data, non rimanesse a decorrere un termine minore.

47. 300.
Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1 gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con R.D.L 20 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi di cui al precedente comma, purché non prescritti, di importo inferiore

a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sano rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.

47. 300. (nuova formulazione)
 Governo.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del gruppo di AN

47. 12. (ex 43. 53.)
 Valensise, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 13. (ex 43. 29.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 6.

***47. 14.** (ex 43. 98.)
 Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

***47. 15.** (ex 43. 32.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 6.

***47. 16.** (ex 43. 54.)
 Bono, Armani, Valensise.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole da: e degli enti locali, fino a cooperazione economica internazionale.

47. 18. (ex 43. 23.)
 Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
 Bagliani, Roscia.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: e degli enti locali.

47. 19. (ex 43. 31.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: le infrastrutture.

47. 20. (ex 43. 30.)
 Giancarlo Giorgetti, Roscia,
 Apolloni, Bagliani.

Al comma 6, capoverso 3, sopprimere le parole: e la cooperazione economica internazionale.

47. 21. (ex 43. 41.)
 Stefani, Barral, Chiappori, Galli,
 Pittino, Apolloni.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire le parole: e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei Consorzi a cui esse partecipano con le seguenti: l'altra nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole imprese che partecipano ai Consorzi artigiani iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

***47. 22.** (ex 43. 87.e 43. 4.)
 De Ghislanzoni Cardoli, Danese,
 Masiero, Gastaldi.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire le parole: e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei Consorzi a cui esse partecipano con le seguenti: l'altra nell'interesse delle imprese artigiane e delle piccole imprese che partecipano ai Consorzi artigiani iscritti alla separata se-

zione dell'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

***47. 23.** (ex 43. 58. e 43. 59.)

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Bono, Gasparri, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Valensise.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: prevalentemente e l'altra prevalentemente.

47. 24. (ex 43. 88.)

De Ghislanzoni Cardoli, Danese.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

***47. 26.** (ex 43. 55., 43. 56. e 43. 57.)

Armani, Bono, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni.

Al comma 6, capoverso 3, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: prevalentemente.

***47. 28.** (ex 43. 5.)

Masiero, Gastaldi.

Sopprimere il comma 7.

47. 29. (ex 43. 99.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

47. 30. (ex 43. 100.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente al disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (AC 4355), alla tabella A, alla voce Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1998 — 75 miliardi;

1999 — 50 miliardi;

2000 — 25 miliardi.

47. 31. (ex 43. 71.)

Paissan, Scalia.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

47. 32. (ex 43. 26. e 43. 75.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 10.

***47. 33.** (ex 43. 102.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

***47. 34.** (ex 43. 74.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti commi:

10-bis. Al fine di assicurare con la necessaria tempestività ed efficienza l'adeguatezza dei mezzi, dei materiali e delle strutture alle esigenze dello strumento militare, agli ispettori logistici di forza armata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

10-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 74 del regio-decreto 31 dicembre 1928, o 3458, all'articolo 154 del Presidente della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 ed ogni altra norma legislativa o regolamentare che individui gli organi competenti all'attribuzione di stipendi e pensioni al personale militare possono essere modificate con decreto del Ministro della difesa, avuto riguardo alle esigenze organizzative delle singole Forze armate.

10-*quater*. Il Ministro della difesa, sulla base delle esigenze derivanti dalla nuova configurazione ordinativa della forza armata di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed gli articoli 1 e 2 della legge 18, febbraio 1995, o. 25, e autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, l'ordinamento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del servizio lavori infrastrutturali delle forza armata, ivi compreso il servizio del Genio militare di cui al regio decreto 17 marzo 1932, 0.365 ed anche in deroga allo stesso. Il decreto dovrà consentire l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove esigenze delle forza armata ed ispirarsi ai criteri di semplificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e di razionalizzazione delle strutture.

47. 35. (ex 43. 77.)

Aleffi.

Sopprimere il comma 11.

47. 36. (ex 43. 103.)

Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: impiegati ed operai aggiungere le seguenti: disaggregato per regioni geografiche e

47. 50. (ex 43. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 13.

47. 37. (ex 43. 105.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 14

***47. 39.** (ex 43. 36.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 14

***47. 51.** (ex 43. 106.)

Malavenda.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta peraltro esclusa, in assenza di specifica modifica normativa, la possibilità del Ministero di impedire, bloccare o sospendere l'emissione dei titoli obbligazionari che rispettino le condizioni poste all'articolo 35 della citata legge.

47. 40. (ex 43. 35.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiungere il seguente periodo: Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare”.

***47. 41.** (ex 43. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, aggiungere il seguente periodo: Qualora dalla relazione risulti che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate, l'eventuale assegnazione dell'anno successivo sarà ridotta di un pari ammontare”.

***47. 43.** (ex 43. 8.)

Masiero, Gastaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis. All'articolo 33, comma 6, della legge n. 317 del 1991, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché del presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo precedente.

47. 52. (ex 43. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Pagliarini.

All'articolo 47, aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-bis) Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

47. 60.

Il Governo.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

"ART. 47-bis.

(Vendita sottocosto).

1. Al fine di evitare l'alterazione dei valori dell'offerta e di evitare distorsioni sul mercato dei beni di largo consumo, nonché al fine di salvaguardare il principio di correttezza professionale nei rapporti tra imprenditori concorrenti è considerato atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del c.c. ogni forma di vendita sottocosto di prodotti di largo consumo che avvenga direttamente nei confronti dei consumatori finali di tali prodotti e che sia

posta in essere al di fuori di iniziative promozionali.

2. Per vendita sottocosto si intende la vendita di un prodotto al di sotto del suo costo medio variabile per l'impresa che lo vende. Il costo medio variabile si presume, salvo prova contraria, corrispondente al prezzo risultante dalle fatture di acquisto del prodotto."

47. 01. (ex 43. 02. e 43. 01)

Bono, Valensise, Landi.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indica-

zione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non

possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 9)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

(Disposizioni varie).

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di tra-

sporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda « Gestione dell'infrastruttura » della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.

2. È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero

quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni ».

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di

grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

10. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: « I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria ». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: « si avvale » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi anche ». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

11. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: « Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla con-

venzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte ».

12. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: « fatturate sulla base dei relativi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « fatturate dai gestori dei servizi ».

14. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

15. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole da: « e da approvarsi » fino alla fine del comma;

b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « , entro i limiti massimi della tariffa medesima, » e le parole: « , mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie »;

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: « minima ».

16. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, » sono inserite le seguenti: « ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Sopprimere il comma 1.

48. 2. (44. 175.)

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del tesoro, del bilancio e della programmazione economica inserire le seguenti: acquisto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 15. (44. 29.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti,
Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: basate su parametri di redditività con: basata sulla residua durata economica utile del bene.

48. 16. (44. 33.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Faustini, Roscia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, all'articolo 10, dopo le parole: "di amministrazioni pubbliche" aggiungere le seguenti: "dell'associazione nazionale amministratori condomini e immobili (A.N.A.C.I.) e F.I.A.I.P".

48. 17. (44. 144.)

Apolloni, Balocchi, Giancarlo
Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'Autostrada del Brennero spa accantona, in base al proprio piano finanziario ed economico, tutti i proventi, ad esclusione di quelli necessari alla gestione, alla manutenzione, all'adeguamento della attuale rete autostradale ai più alti standard di sicurezza europei, al rinnovo tecnologico e alla remunerazione del capitale sociale in misura non superiore del 5 per cento del valore nominale del capitale stesso, in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici entro il 31 dicembre 1998, previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1 gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

48. 113.

La Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastrutture ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti, entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

48. 113 (Nuova formulazione)

La Commissione.

Alla fine del comma 1 aggiungere:

Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti, ed alla Conferenza di produzione delle ferrovie

dello Stato, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.

48. 120-bis (Nuova formulazione).

Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione dell'Autostrada del Brennero s.p.a. è prorogata di 35 anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 in base a un piano finanziario ed economico, di durata pari a quella della concessione, da presentarsi da parte della società concessionaria entro il 30 giugno 1998. Il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre, a partire dal 1999, un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. Il piano finanziario ed economico determina i fondi da destinarsi:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) all'adeguamento della rete autostradale ai più alti standard europei;

c) al rinnovo tecnologico.

Il piano contiene le proposte per le tariffe autostradali e sarà aggiornato ogni quinquennio, con la stessa procedura della sua approvazione. I dividendi erogati non possono superare il 5 per cento del valore nominale del capitale conferito dai soci e il 5 per cento dell'utile lordo prima delle imposte. L'assemblea dei soci determina la quota dell'utile non distribuito da accantonare in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie da realizzarsi tramite la società concessionaria e la società S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia s.p.a. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà con le procedure definite per l'aggiornamento del piano economico e finanziario, sentita la società concessionaria e

previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

44. 180. Nuova formulazione

Zeller, Widmann, Brugger, Detomas.

Sopprimere il comma 3.

48. 3. (44. 177.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

48. 4. (44. 178.)

Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: per il 1997 con le seguenti: per la media aritmetica tra il 1996 e 1997.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 18. (44. 27.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 4, dopo le parole: incrementi di costi aggiungere le seguenti: , ovvero decremento dei medesimi in virtù delle quotazioni di mercato delle materie prime di acquisto.

48. 19. (44. 28.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 5.

***48. 1.** (* 44. 15.)

Mammola.

Sopprimere il comma 5.

***48. 5.** (* 44. 179.)

Malavenda.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio.

48. 20. (44. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel caso in cui la sezione elettorale abbia sede in edificio scolastico e ciò comporti in occasione delle consultazioni in atto la sospensione dell'attività didattica, l'ufficio di scrutatore è assunto obbligatoriamente dai componenti il corpo docente in servizio presso la scuola od istituto sino a concorrenza del numero necessario per la costruzione degli uffici di sezione. Al tal fine, l'autorità responsabile, comunica al sindaco del comune, entro il quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi, l'elenco del personale docente, dipendente dello Stato, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in servizio presso le scuole interessate dalla sospensione dell'attività didattica. Con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, si provvede al sorteggio tra gli insegnanti compresi nell'elenco del numero di scrutatori occorrenti per la costituzione degli uffici di sezione, ed alla notifica ai sorteggi della nomina. Nel caso di insufficiente numero di nominativi, all'integrazione si procede in applicazione del disposto della legge 95/1989, come modificata dalla legge 53/1990. Lo svolgimento dei compiti connessi all'ufficio di scrutatore, per il personale docente, costituisce debito di servizio, e non può costituire oggetto di retribuzione aggiuntiva o di corresponsione di onorari comunque denominati.

48. 150.

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 8.

48. 9. (44. 182.)

Malavenda.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 21. (* 44. 26.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno *aggiungere le seguenti:* e del Ministero della difesa.

48. 22. (44. 24.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Ministri dell'interno e di grazia e giustizia *aggiungere le seguenti:* e sentita la conferenza Stato, città, e autonomie locali.

48. 23. (44. 23.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente periodo: In ogni caso resta ferma la ripartizione degli oneri fissata dall'articolo 17 della legge n. 136 del 1976.

48. 24. (44. 25.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 25. (44. 30.)

Bagliani, Giorgetti, Roscia.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

48. 26. (44. 31.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 28. (44. 37.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al 50 per cento dell'indice di rivalutazione ISTAT.

48. 29. (44. 40.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al prezzo medio di mercato relativo ad immobili aventi analoghi usi e destinazioni.

48. 30. (44. 41.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Prima di procedere a quanto sopra indicato le pubbliche amministrazioni dovranno procedere al pagamento degli

eventuali arretrati dovuti sul canone di locazione dovuti a privati.

48. 8. (44. 1.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Altresì entro i termini sopracitati le pubbliche amministrazioni dovranno riconoscere gli eventuali arretrati di canone di locazione dovuti a privati e contestualmente provvedere al relativo pagamento.

48. 7. (44. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli atti d'acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo d'acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa (canoni ed oneri accessori) oppure mediante versamento rateale, secondo modalità e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.

48. 80 (44. 202)

Governo.

Sopprimere il comma 10.

48. 31. (44. 184.)

Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

48. 6. (44. 3.)

Michielon, Grugnetti, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 11, sopprimere le parole: e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

48. 32. (44. 81.)

Migliori, Matteoli, Martini, Bono.

Sopprimere il comma 12.

48. 40 (44. 186.)

Malavenda.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro un mese.

48. 41 (44. 107.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro due mesi.

48 42 (44. 108.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi, con le seguenti: entro tre mesi.

48. 43 (44. 111.)

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.

Al comma 12, dopo le parole: dalla presente legge inserire le seguenti: su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

48. 102.

La Commissione.

Al comma 12, secondo periodo sostituire le parole da: del seguente principio fino alla fine, con le seguenti: dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione medi europei, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extra-comunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

Per le finalità di cui al presente comma il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira, determinate con il Regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 e definite con i Regolamenti (CE) n. 805 e 806 della Commissione del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti Regolamenti e con le previste procedure nazionali.

48. 101.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 13.

48. 46 (44. 187.)

Malavenda.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

48. 47 (44. 135.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 48 (44. 134.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodechiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del settanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 49 (44. 141.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole: "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del sessanta per cento".

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 50 (44. 133.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti", sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotte del cinquanta per cento".

Segue compensazione n. 10 Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

48. 51 (44. 140.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 le parole: "fatturate sulla base dei relativi decreti", sono sostituite dalle seguenti: "fatturate dai gestori dei servizi" e le parole "sono ridotte del cinquanta per cento" sono sostituite

dalle seguenti: “sono ridotte del cinquantacinque per cento”.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

48. 52 (44. 139.)

Caparini, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

All'articolo 48, aggiungere il seguente comma:

13-bis. Il testo del primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge del 7 agosto 1990, n. 250, dalle parole: « A decorrere » alle parole « scopo di lucro », come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge del 29 dicembre 1995, n. 549, è soppresso, e viene sostituito dal seguente testo: « A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente all'anno di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopi di lucro ».

Alle imprese indicate nel periodo precedente e che avevano più di 80 dipendenti alla data del 31 dicembre 1995 è concesso, con decorrenza 1° gennaio 1997, il beneficio dell'articolo 2, comma 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278.

All'articolo 3, comma 2, della legge 250 del 7 agosto 1990, all'inizio del secondo periodo, le parole: « Tali contributi », sono

soppresse; e sostituite con le seguenti parole: « I contributi di cui al comma 8 ».

48. 120.

La Commissione.

Sopprimere il comma 14.

48. 53 (44. 188.)

Malavenda.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. Per il completamento degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

48. 54 (44. 45.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

***48. 10.** (* 44. 147.)

Danese.

Sopprimere il comma 15.

***48. 58** (* 44. 189.)

Malavenda.

All'articolo 48, al comma 15, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al primo comma, le parole da: e da approvarsi fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: sentite le parti sociali.

48. 100.

La Commissione.

Sopprimere il comma 16.

48. 62. (* 44. 112.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giorgetti.

Sopprimere il comma 16.

48. 63. (* 44. 191.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 17.

48. 66. (44. 193.)

Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. L'Ufficio italiano cambi è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello statuto è devoluto al tesoro dello Stato previa restituzione alla Banca d'Italia del fondo di dotazione.

17-ter. Le funzioni ed il personale dell'Ufficio italiano cambi sono trasferiti alla Banca d'Italia.

17-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

a) alla copertura di interventi in conto capitale per lire 2.000 miliardi per l'anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997;

b) all'istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d'imposta, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo versamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali migliora-

menti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c) per la quota residua al fondo di ammortamento del debito pubblico la riduzione del debito pubblico.

48. 12. (44. 149.)

Marzano, Danese, Armani, Peretti, Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 è abrogato.

17-ter. Le attività nette dell'Ufficio italiano cambi vengono devolute al tesoro previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia.

17-quater. Le entrate sono riservate all'Erario e concorrono agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

48. 75 (44. 93.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 48. 110 DELLA COMMISSIONE.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 2, comma 203, lettere *c)*, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine il seguente periodo: L'Accordo di programma quadro attuativo di una « Intesa istituzionale di programma » prevede la costituzione di un comitato per il coordinamento di tutte le azioni su esso contenute composto da rap-

presentanti delle amministrazioni e degli enti partecipanti. Il comitato è convocato e presieduto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o suo delegato. L'accordo di programma stabilisce le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività del comitato poste a disposizione delle amministrazioni pubbliche interessate nonché le indennità per i componenti del comitato. Agli oneri di funzionamento del comitato si provvede utilizzando i fondi stanziati per le opere e gli interventi.

0. 48. 110. 1.

Boccia, Brancati, Casinelli, Borrometi, Izzo, Sica, Risari, Palma, Bianchi, Pasetto, Pistelli, Guarino, Molinari, Tuccillo, Rogna, Romano Carra-
telli, Pepe, Niedda, Merlo, Valletto Bitelli, Lombardi, Pittella, Cambursano, Polenta, Repetto, Ferrari, Ruggeri, Giacalone, Riva, Cananzi, Voglino, Maggi, Frigato, Abbate.

All'articolo 48, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 2, comma 203, lettera c) della legge 28 dicembre 1996, n. 662 è aggiunto infine il seguente periodo: « Per lo svolgimento delle procedure preliminari e di tutte quelle funzionali alla realizzazione di opere o interventi infrastrutturali rilevanti, per le quali siano previste risorse finanziarie pari almeno a 500 miliardi di lire, contenute in una intesa istituzionale di programma che coinvolgono la competenza di più amministrazioni o enti pubblici, l'accordo di programma quadro può prevedere la costituzione di un comitato di attuazione con compiti deliberativi e di gestione unitaria dei fondi stanziati dalle amministrazioni ed enti stessi. Il CIPE può adeguare, in relazione ai tassi di inflazione registrati, il suddetto limite di 500 miliardi. Si applicano gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il comitato di attuazione è

presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che partecipa al finanziamento con la maggiore quota di fondi nazionali. L'accordo di programma quadro definisce, in tal caso, le risorse umane e strumentali necessarie per l'attività del comitato poste a disposizione dalle amministrazioni ed enti interessati, nonché il numero dei componenti del comitato designati dalle amministrazioni ed enti stessi e la possibilità di avvalersi di esperti. Agli oneri di funzionamento si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere o interventi.

48. 110.

La Commissione.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

Le indennità ed i premi previsti dal Piano spadaro, approvato con decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al Regolamento CEE 3699/93, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1998 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

48. 111.

La Commissione.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-bis. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Regioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996.

I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287 che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva.

Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997 si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera *f*) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

191-ter. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'Amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitarsi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore dell'Ente è pubblico sulla *Gazzetta Ufficiale*. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.

Conseguentemente, nella Tabella C dell'A.C. 4355, alla voce: decreto legislativo n. 143 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

1998: - 20 miliardi;
1999: - 30 miliardi;
2000: - 20 miliardi.

48. 112.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al fine di snellire le procedure e realizzare economie di servizio al termine della procedura esecutiva di sfratto l'Ufficiale Giudiziario, qualora richiesto, potrà effettuare verbale di ricognizione dei luo-

ghi oggetto dell'esecuzione. Il verbale così compilato verrà depositato, con fascicolo autonomo, nella Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione e potrà essere esibito dalla parte che ha chiesto l'intervento come prova documentale per ogni successiva iniziativa giudiziaria. L'Ufficiale Giudiziario procedente potrà percepire un diritto di constatazione di lire 30.000 se riferentesi ad immobile sino a 2 vani; lire 75.000 per immobile da tre a quattro vani; lire 100.000 per immobile da cinque a sei vani; lire 200.000 per immobile di consistenza superiore. Le tariffe indicate potranno essere aggiornate ogni anno secondo gli indici ISTAT in vigore. L'Ufficiale Giudiziario sarà inoltre tenuto ad esigere una tassa fissa del 10 per cento a favore dell'erario. Il "diritto di constatazione" non è computabile in riferimento all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959, n. 1229, ed è soggetto a tassazione IRPEF.

48. 67. (44. 154.)

Baccini.

All'articolo 48, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad acquistare dalle Agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

48. 114.

Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. L'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, è soppresso.

48. 68. (44. 43.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è soppresso.

48. 69. (44. 52.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 le parole "e per anni 1998 e 1999" sono soppresse.

48. 70. (44. 51.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

20. All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

21. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

48. 81 (44. 174)

Governo.

Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:

ART. 48-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 23 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal pre-

cedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

ART. 48-ter.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti).

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

ART. 48-quater.

(Detassazione per nuovi investimenti).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale

48. 010. (44. 0. 11.)

Bono.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Abolizione del collocamento)

1. A partire dal 1° gennaio 1998, l'avviamento al lavoro è liberalizzato; restano ferme le normative per le categorie protette.

2. Si intendono conseguentemente abrogate tutte le norme in contrasto con il comma precedente.

3. Entro il 31 marzo 1998 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del Tesoro, provvede all'impiego del personale, attualmente adibito agli uffici di collocamento ed in altre strutture ministeriali a loro connessi, ad altre mansioni di interesse pubblico e prioritariamente a coprire le funzioni del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 30 che sono soppressi.

4. Le attività di rilevazione statistica attualmente svolte dagli uffici di collocamento verranno svolte dalle strutture decentrate del Ministero del lavoro.

48. 01. (44. 0. 14.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell'incremento dell'oc-

cupazione. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui.

48. 02. (44. 0. 15.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell'incremento per l'occupazione. Il decreto legislativo di cui al precedente comma è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema. Dall'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 300 miliardi annui.

48. 07. (44. 0. 6.)

Bono, Valensise, Armani.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo

dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

48. 03. (44. 0. 16.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione.

***48. 04.** (* 44. 0. 17.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici).

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello

Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione.

***48. 05.** (* 44. 0. 9.)

Armani, Valensise, Bono.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e riduzione delle aliquote IRPEF).

1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l'anno 1998 e successivi, previa rideterminazione dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la

quota dell'accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel complesso non superiori all'80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

4. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane, come determinati dalla presente legge, sono sospesi.

5. Le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 1998 sono proporzionalmente ridotte per gli scaglioni relativi ai redditi sino a lire 150 milioni annue in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.000 miliardi.

48. 08. (44. 0. 8.)

Armani, Bono, Valensise.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis

1. La definizione transattiva delle controversie in atto, delle riserve iscritte dalle imprese appaltatrici e di ogni altra pretesa, relative alle opere trasferite ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993, può aver luogo a domanda del creditore da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 1998, nel limite del 35 per cento delle pretese di maggiori compensi per sorte capitale. qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla controversia sia intervenuta una pronuncia arbitrare o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevato al 70 per cento di quanto riconosciuto come dovuto per sorte capitale. Sull'importo riconosciuto si applica, ove dovuti rivalutazione monetaria e interessi in base alla normativa vigente, un coefficiente di rivalutazione forfettario del 7 per cento annuo semplice.

2. Sono sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva. La presentazione del-

l'istanza di cui al comma 1 sospende comunque i termini stessi fino alla conclusione del procedimento. L'avvenuta definizione il cui importo comprende anche le spese di giudizio e gli onorari di difesa estingue definitivamente i giudizi pendenti.

3. I termini fissati nelle convenzioni di trasferimento dei progetti speciali delle opere di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in carico al ministero dei lavori pubblici, sono prorogati al 31 dicembre 2000.

4. Alla definizione e chiusura degli atti relativi alle opere trasferite ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il ministero dei lavori pubblici sulla base di certificazioni della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente trasferitario e asseverata dagli organi di controllo, per importo non superiore a lire 100 milioni ed, in ogni caso, per importi con saldo finale in negativo.

5. L'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 1996, n.662 è da intendersi nel senso che rimangono comunque valide le attività di accertamento delle commissioni nonché l'autorizzazione al ministero dei lavori pubblici di anticipare alla regione Campania gli importi necessari ad estinguere i crediti esistenti ed accertati ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 491.

48. 020

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B,

allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 10)**ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 49.

(Proroga termini).

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9,

del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1° dicembre 1997 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1° dicembre 1998.

4. Il termine di cui al comma 75-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1° dicembre 1998.

5. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 49.

Sopprimerlo.

49. 1. (45. 24)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

49. 2. (45. 25)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

49. 3. (45. 26)

Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, con proprio provvedimento, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti, emana disposizioni di semplificazione delle procedure di macellazione.

49. 8. (45. 11.)

Cè, Fontan.

Sopprimere il comma 3.

49. 4. (45. 27)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

49. 5.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

49. 6.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 11)**ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 50.***(Miniere del Sulcis).*

1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla « Carbosulcis spa » viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla « Carbosulcis spa » per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla « Carbosulcis spa » e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 50.***Sopprimerlo.***50. 1** (ex 46. 1).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.***50. 2** (ex 46. 2).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.***50. 3** (ex 46. 3).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.***50. 4** (ex 46. 4).

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 12)**ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 51.***(Disposizioni concernenti
bacini minerari).*

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformità all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la società locatrice, purchè autorizzata al-

l'esercizio della locazione finanziaria e purchè iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221.

3. La società locatrice dovrà ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della società locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro.

6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè detto contributo non sia stato già erogato.

7. Ai soggetti attuatori degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, è concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore.

8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento

viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate.

9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10.

10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalità ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sopprimerlo.

51. 1. (47. 2.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

51. 2 (47. 3.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

51. 3 (47. 4.)

Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>51. 4 (47. 5.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p>51. 9 (47. 11.)</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p> <p>51. 5 (47. 6.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>51. 10 (47. 12.)</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>51. 6 (47. 8.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p style="text-align: center;">(A.C. 4354, sezione 13)</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 53. <i>(Invalidi civili).</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>51. 7 (47. 9.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p>1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell'articolo 1 della stessa legge n. 662 del 1996.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>51. 8 (47. 10.)</p> <p>Malavenda.</p>	